

A'LOGON

senza parole non contato improbabile ineffabile incalcolabile irrazionale assurdo contro logica



Quando i **BAMBINI** *volano?*

In merito alla crisi della Giunta regionale della Calabria,
Gianni Malgeri, segretario regionale Movimento federativo democratico, Giacomo Panizza, responsabile Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Lorenzo Passaniti, segretario regionale di Legambiente e Mario Nasone del MoVI hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“I cittadini pensano chiaramente che non si può più continuare ad assistere passivamente ad una situazione politica regionale tragicomica, da intendere come drammatica con risvolti comici (in cui la realtà supera di gran lunga la più sfrenata delle fantasie): lo hanno testimoniato anche con le risposte date ai sondaggi di pochi giorni fa.

I calabresi vengono trattati come ostaggi e la loro crescente esasperazione utilizzata come merce di scambio per giochi di potere e velleità personali o di gruppo.

La classe dirigente calabrese, che non è costituita certo solo da quanti oggi formalmente siedono in Consiglio Regionale, è chiamata ad **un forte gesto di responsabilità politica.**

In questo senso, come rappresentanti di organizzazioni di cittadinanza attiva, avanziamo una proposta articolata:

1) In primo luogo che il Consiglio Regionale tutto **si dia delle regole chiare** (non solo di riforma elettorale, ma anche dello stesso Statuto regionale) che assicurino valide garanzie ai cittadini contro il rischio del ripetersi di situazioni quali quella che stiamo vivendo; ad esempio prevedendo che le crisi non si prolunghino oltre un periodo stabilito di tempo o che il Bilancio regionale vada approvato tassativamente entro il 30 aprile di ciascun anno pena la nomina di un commissario ad acta. Le emergenze di questi ultimi periodi (incendi in particolare) denotano l'assenza dell'istituzione regionale sia per la prevenzione dei rischi che per quanto riguarda l'intervento. Oggi la mancanza di regole chiare in Calabria crea una situazione di assenza di garanzie per i cittadini in cui le istituzioni vengono sottratte al loro corretto funzionamento. Lo **scioglimento di questo Consiglio Regionale**, si rende ormai inevitabile e urgente, anche se questo da solo non basta.

2) Nel periodo che andrà fino allo svolgimento di nuove elezioni (sei mesi, un anno o due) i problemi e le emergenze per la Calabria continueranno ad essere all'ordine del giorno: purtroppo da questo punto di vista non possiamo attenderci né pause né tregue. Quindi, dopo aver approvato il Bilancio regionale, bisogna gettare le basi perché chi sarà chiamato a governare direttamente dai cittadini lo possa fare efficacemente. E in quest'azione, da subito, la cittadinanza attiva calabrese può dare un valido e significativo contributo almeno su questa priorità:

- la costruzione delle garanzie dei diritti civili e sociali;
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- la tutela del diritto alla salute e la qualità dei servizi socio-sanitari;
- la sicurezza, in particolare per ciò che riguarda la vivibilità per tutti, anche sui posti di lavoro.

In sintesi occorre avere il coraggio di **sperimentare una innovativa soluzione istituzionale** che, superando formule logore e chiuse nel Palazzo (con maggioranze numeriche prive di contenuti), responsabilizzi quanti possono dare un contributo reale al governo per l'attuazione di politiche regionali pertinenti e capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine calabresi”.

(Lamezia Terme, 11 luglio 1998)

indi-
ce

Tuffy & sbuffy: la poesia
in immagini e in parole
pag. 3

Le modifiche alla
legge 104
pag. 6

Centro &
Riabilitazione
pag. 8

Disabili non più
in ferrovia?
pag. 11

L'assistenza scolastica
per l'autonomia
pag. 12

“Buone pratiche”
nell'inserimento
scolastico
pag. 15

Obiezione di coscienza:
cosa cambia?
pag. 18

I diritti delle persone
sieropositive
pag. 25

Guatemala nunca mas
pag. 28

Cuore ad imbuto
pag. 29

Il “sociale” e le sfide
dell'EURO
pag. 30

Immagine di copertina:

di Andrea Rauch
tratta da “Infanzia e adole-
scenza: diritti e opportunità”
(Orientamenti alla progettazio-
ne degli interventi previsti nella
legge n. 285/97)
Centro Nazionale di
Documentazione ed Analisi
sull'Infanzia e l'Adolescenza


tuffy & sbuffy

campo estivo di alogon

*I*n un giorno d'estate,
dal cielo limpido e dal sole splendente,
lungo la scogliera si libravano liberi i gabbiani.
A largo si inseguivano l'una sulle altre le onde,
come in tutti gli altri giorni.
Quel giorno, però un'onda fece capolino sulle altre
attirando il mio sguardo; non era brillante,
non era spumosa ed era poco stravagante.
Sembrava voler cambiare il corso della sua vita,
che era quello di nascere, crescere
e morire infrangendosi sulla scogliera maestosa.
Allora io le chiesi: "Perché sei così infelice?"
Lei mi rispose: "Perché il mio sogno
è quello di morire accarezzando dolcemente la spiaggia
e di perdermi tra i granelli di sabbia.
Poter avere dei bambini a cavallo delle mie onde,
sentire i loro sorrisi felici ed innocenti."

Narratore: "Perché non ti unisci alle altre onde deboli,
per diventare forte e così avere la possibilità di godere
di quello che tu desideri?"

Onda: "Lo vorrei tanto, però fino adesso solo in poche



sono riuscite a sentire le sensazioni che io sento,
per cui non riusciamo a metterci d'accordo.
Quindi, sono certa che nonostante i miei sforzi finirò
per infrangermi violentemente e dolorosamente,
disperdendomi in milioni e milioni di gocce d'acqua".

(I poeti e le poetesse del campo estivo)



Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1998

Art. 1.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";

b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,"; c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

"l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi

Diritti incompiuti

Un losco *verbo*
si aggira nelle leggi e leggine che riguardano
i compiti delle istituzioni italiane verso i disabili:
è il verbo "possono".
Un verbo che sembra strizzi l'occhio a indicazioni
di apertura, di disponibilità, di accoglienza.

E invece è un verbo ambiguo, che lascia incompiuti
i diritti di cittadinanza di chiunque sia svantaggiato.
Dire che le istituzioni "possono" e non "debbono"
intervenire di fronte ai bisogni dei disabili
vanifica la solidarietà istituzionale,
distorce le responsabilità dello Stato verso i deboli,
disarma le persone disabili che sono in presenza
di bisogni pesanti e pressanti.

Il verbo "possono" non serve a nessuno di coloro
che vivono in situazioni di handicap:
non li aiuta nemmeno ad andare a chiedere
al loro sindaco (che "può") di aiutarli, ... per piacere!

Questa legge, di modifica alla 104, ancora una volta
ci stabilisce che "*le Istituzioni possono*".

Rimaniamo in attesa di tempi migliori.
(G. P.)

previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita,

non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";

d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

"Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo".

2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera

d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Verifica delle prestazioni erogate

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestituzione alle regioni.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure

previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.

2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CENTRO & RIABILITAZIONE



Quaderni della Comunità Progetto Sud

Sommario: Presentazione, *Giacomo Panizza* - Metodiche riabilitative dell'équipe socio-sanitaria, *a cura dell'équipe ambulatoriale* - Il Centro di Riabilitazione e l'esperienza di integrazione scolastica, *Annamaria Bavaro, Anneke Ter Laak* - "Parsifal": progetto per adolescenti adulti disabili e riabilitazione sanitaria, integrazione sociale e formazione al lavoro, *a cura dell'équipe del progetto "Parsifal"* - Un ponte tra la psicomotricità e le famiglie dei bambini in grave situazione di handicap, *Anneke Ter Laak* - Questionario di verifica, *Angela Regio* - Sportello informativo sull'handicap, *Nunzia Coppedé* - Dati del Centro di Riabilitazione per gli anni 1987-97 - La Comunità Progetto Sud in Europa tra le realtà di servizio con "Buone Pratiche", *Antonio Samà*

Questa recente elaborazione di gruppo viene presentata in occasione del decimo anniversario dell'attività del nostro Centro di Riabilitazione, convenzionato ai sensi dell'articolo 26 della legge di riforma sanitaria del 1978, n° 833.

I disabili che frequentano il Centro di Riabilitazione della Comunità Progetto Sud danno testimonianza che attraverso il coinvolgimento partecipativo ai programmi di riabilitazione diventa maggiormente possibile elevare le proprie abilità individuali, orientandole all'autonomia dei movimenti, alla serenità nelle relazioni, e verso tutto ciò che può servire a promuovere i propri progetti di vita.


(Dalla Presentazione)



*L*avoro da oltre dieci anni come psicomotricista in un "Centro di riabilitazione". I miei "utenti" sono soprattutto bambini che hanno grandi difficoltà a creare una relazione con il mondo esterno: nelle loro diagnosi trovo spesso scritto "autismo" o "psicosi infantile".

Il nostro luogo di incontro è la mia stanza. Come *stanza* intendo la sala della terapia, nella quale ogni bambino introduce la sua storia e io vi porto la mia. La stanza "vive e cambia" con noi. Certe volte corriamo, altre volte ci sdraiamo, e altre ancora l'altro corre e io sto seduta. Non sempre la stanza riesce a contenerci; allora ce ne usciamo e andiamo all'aria aperta. Noi possiamo parlare o stare in silenzio, urlare o ammutolirci, agitarci o rilassarci: la stanza rimane sempre un'isola di esplorazione, di comunicazione e di apprendimento. Ogni bambino porta le sue risorse, le sue insicurezze e deficit, ma fa comunque spesso da specchio alla mia storia.

(Da: Un ponte tra la psicomotricità e le famiglie dei bambini in grave situazione di handicap)



*N*ella nostra ormai decennale esperienza con ragazze/i portatori di deficit mentale ci sono spesso capitate situazioni opposte nelle quali o il giovane disabile, in nome di una uguaglianza fittizia che non vuol vedere comunque la menomazione, si nascondeva dietro le aspettative degli altri (falso sé); o gli veniva semplicemente negata qualsiasi capacità di vivere una propria personalità essendo diverso, disabile, non normale e quindi ritenuto bisognoso di essere accudito, sostituito, assistito in tutte le sue funzioni.

In tutti e due i casi ciò che viene soffocata è proprio l'identità personale: chi è veramente lui/lei, quali linguaggi utilizza per comunicare, come manifesta la sua sensibilità.

(Da: La Comunità Progetto Sud in Europa tra le realtà di servizio con "Buone Pratiche")

Un

ulteriore principio di buone pratiche è l'attenzione data alle abilità e ai processi per svilupparle, piuttosto che concentrarsi sulle disabilità. Questo principio fa il paio con quello dell'individualizzazione dei bisogni, e quindi delle risposte. Questi sono i prerequisiti all'incoraggiamento della vita indipendente.

Gli ultimi due principi sono enunciati come l'appartenenza a reti locali, regionali, nazionali ed internazionali per lo scambio di informazioni ed il confronto con altre esperienze. E la promozione della consapevolezza dell'opinione pubblica sul tema.

Per chi conosce l'Associazione Comunità Progetto Sud ed il Centro di Riabilitazione questi principi hanno volti, modalità, spazi ed attività noti. Per chi non li conosce, la lettura di questa pubblicazione fornisce voci, racconti, esperienze e metodologie per cui è facile vederne l'applicazione operativa.

(Da: Parsifal)

Lettera aperta

ai dirigenti dell'Azienda Ferrovie Italiane e al Ministro dei Trasporti

“Non siamo disponibili a guardare passivamente questo svuotamento dei nostri diritti di muoverci e di viaggiare: noi disabili siamo già fin troppo immobilizzati”

I dirigenti delle Ferrovie Italiane in Calabria stanno tornando indietro, rischiando di provocare alle persone disabili danni incalcolabili. I passeggeri disabili, specie quelli in situazione di handicap grave, clienti della ferrovia calabrese, stanno già subendo conseguenze pesanti.

Prima che il diritto alla mobilità garantito dalle leggi italiane diventi per noi un lontano ricordo, sentiamo l'urgenza di denunciare la poca sensibilità degli attuali dirigenti delle Ferrovie nel dare continuità all'esistente e rafforzare e migliorare il servizio per il futuro.

Notifico alcuni dei fatti eclatanti accaduti negli ultimi tempi.

La stazione di Lamezia Terme Centrale da anni è dotata di due sollevatori, ma uno di questi è rotto da circa due anni e, nonostante le richieste continue di noi cittadini disabili per farlo riparare, è rimasto fermo nell'angolo, con un tratto visibile di polvere “che dice tutto”.

Inoltre da circa 20 giorni si è rotto anche il secondo e noi disabili siamo costretti a farci prendere come fantocci, mettere a rischio la nostra vita, mentre l'atteggiamento dei dirigenti responsabili non manifesta l'intenzione di farli riparare.

Ricordiamo che le uniche stazioni ferroviarie calabresi premunite di sollevatore per i disabili fino ad oggi erano Lamezia Terme, Villa San Giovanni e Reggio Calabria: ora sono rimaste solo le ultime due.

A Lamezia Terme Centrale per attraversare i binari esiste una sola passerella di legno ed è lontanissima, il sottopassaggio non è attrezzato di ascensore o di apposita pedana saliscendi, nonostante la stazione sia stata rinnovata strutturalmente negli ultimi mesi (e perciò nei termini di legge obbligatori per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche).

Gli uffici abilitati alla prenotazione del posto e del servizio per disabili sono esistenti solo in alcune stazioni e da cinque mesi qualcuno ha deciso di chiuderli il sabato pomeriggio e riaprirli il lunedì mattina (in più a Reggio Calabria resta chiuso tutto il sabato e la domenica) con la conseguenza di non poter prenotare il servizio di trasporto dei disabili in questi giorni. Questo ci toglie il diritto di viaggiare di lunedì e di martedì poiché ci viene imposto di prenotare il viaggio e l'aiuto di salita e discesa dal treno con la carrozzina almeno ventiquattro ore prima della chiusura dell'ufficio e non prima del viaggio come precisa il regolamento.

In Calabria le persone con disabilità anche per tragitti

brevissimi sono costrette a prendere l'intercity perché nei treni regionali l'accessibilità delle carrozzine è impossibile pur avendo la porta larga, a causa della sbarra centrale alla porta stessa. Nelle Regioni del centro-nord questo problema è stato risolto togliendo semplicemente la sbarra ad un vagone per ogni treno, e mettendo l'apposito segno dell'handicap.

Le stazioni marine della Costa Ionica e Tirrenica Calabrese sono quasi tutte assenti del servizio di aiuto ai disabili, questo crea loro evidenti danni quando vogliono fare i turisti. Infatti esistono tratti di 100 o 150 chilometri, in cui i disabili sono impossibilitati ad usufruire del servizio, nonostante siano possessori di carta blu.

Con questa lettera aperta chiediamo:

1. Che vengano ripristinati immediatamente i due sollevatori della stazione di Lamezia Terme Centrale.
2. L'eliminazione delle barriere architettoniche per raggiungere i binari in tutte le stazioni ferroviarie, per come previsto dalle leggi vigenti.
3. La garanzia dell'utilizzo del sollevatore almeno nelle stazioni più importanti: Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Paola, Cosenza, Scalea, Soverato, e che nelle altre stazioni venga comunque garantito il servizio manuale.
4. Che sia garantita la possibilità di prenotare il treno e il servizio entro le 24 ore come previsto dal regolamento e non 36 o 48 ore prima come succede ora nel fine settimana, perché gli uffici sono chiusi.
5. L'adeguamento dell'espletamento del servizio agli orari di partenza e arrivo dei viaggiatori disabili.
6. Che venga tolta la barra centrale in una carrozza per ogni treno regionale, e venga attaccato visibile alla porta l'apposito segnale dell'handicap.
7. Che venga ripristinato il servizio nelle stazioni della costa ionica e tirrena.

Con la speranza che questo degrado non l'abbiate scelto con l'intento di discriminare i disabili calabresi, ma vi sia solo sfuggita la situazione, attendiamo una immediata risposta e soprattutto una manifesta intenzione di ridare significato a quella che era stata una conquista di civiltà di noi disabili, ma anche l'apertura a nuovi possibili clienti per la stessa azienda ferroviaria.

Da parte nostra precisiamo che non siamo disponibili a guardare passivamente questa recessione dei nostri diritti: intendiamo mobilitarci, denunciare, protestare e se è necessario vernire sui binari con le nostre carrozzine. Restiamo in attesa di azioni e notizie.

Lamezia Terme, 12 giugno 1998

*La Presidente della FISH Calabria
Nunzia Coppedè*

L'assistenza scolastica per l'autonomia

convegno
CEPROS

Venerdì 10 luglio, presso la Sala Sintonia, in via Reillo, si è tenuto un convegno sull'Assistenza Scolastica per l'autonomia ed in particolare l'esperienza nel Comune di Lamezia Terme, organizzato e gestito dalla soc. coop. sociale Ce.Pro.S. in collaborazione con la Scuola del Sociale della Comunità Progetto Sud ed il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.

Ha aperto i lavori il Sindaco Doris Lo Moro intervenendo su: *Il ruolo del Comune nei servizi alla persona con disabilità*.

Il servizio di assistenza scolastica, affidato per l'anno 1997/98 dal Comune di Lamezia Terme alla coop. soc. Ce.Pro.s. è stato il tema trattato da Giovanna Chirumbolo che nel fare una sintesi sull'espletamento del servizio ha evidenziato che nel servizio sono stati impegnati costantemente 52 assistenti, mentre il numero minimo contrattuale richiesto era di 45; il numero degli assistiti frequentanti è oscillato da un minimo di 64 ad un massimo di 69; si è garantita la presenza dell'assistente per 5 ore giornaliere e si è provveduto alla sostituzione anche per un solo giorno; all'inizio dell'anno la cooperativa, così per come previsto in progetto, ha provveduto alla realizzazione, pubblicizzazione e diffusione di un opuscolo sul servizio per garantire la corretta informazione del servizio erogato, questo si è rivelato un momento qualificante del servizio stesso perché tale opuscolo ha assunto il valore di una "carta dei servizi".

L'intervento del dott. Antonio Samà, consulente organizzativo dei progetti europei Italia/Inghilterra, su *Le buone pratiche nel campo della disabilità* ha suscitato notevole interesse in quanto ha riportato all'interno del convegno esperienze e metodologie europee attivando un dibattito al quale hanno preso parte la presidente della Scuola Media di Sant'Eufemia, la dott.ssa Dora Urbano del Comune di Lamezia Terme, insegnanti di sostegno, assistenti e genitori.

Il convegno si è concluso valutando positivamente l'esperienza di un servizio che viene realizzato soltanto in due Comuni della Calabria. In particolare si è inoltre valutato positivamente l'aver voluto insistere nel costruire un ruolo ad una figura, quella dell'assistente, non limitato alla semplice funzione di accompagnatore bensì di mediatore della socializzazione, collaboratore del corpo docente nonché educatore all'autonomia attraverso il metodo dell'osservazione e della comunicazione.

È stata riconosciuta agli assistenti una grande disponibilità, durante il corso dell'anno, a fornire il servizio di assistenza, a casa dell'alunno, quando questi era

ammalato e ogni qualvolta i genitori ne hanno fatto richiesta.

Dal primo al 10 luglio, inoltre, la Cooperativa ha attuato un soggiorno vacanza presso l'ostello della gioventù di Polia, al quale hanno preso parte 20 degli alunni assistiti durante l'anno scolastico, 25 assistenti fissi e 20 assistenti che si sono alternati, in più 5 volontari della Croce Rossa: la vacanza si è conclusa con la presenza, nell'ultima giornata, dei genitori con i quali si è condivisa la soddisfazione di un lavoro terminato, sicuramente in maniera positiva.

Dall'esperienza del campo è maturata l'esigenza di realizzare un centro diurno per ragazzi disabili che, terminata la scuola dell'obbligo, non hanno un punto di riferimento.

Un'idea, questa, da valutare il prossimo anno.

Al termine del convegno, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al Corso di formazione di *Assistente per l'autonomia* realizzato dalla cooperativa sociale Ce.Pro.S. con la collaborazione della Scuola del Sociale e con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.

Ma è necessario dire che l'impegno di questi ultimi non è sufficiente per rendere possibile l'integrazione dei disabili; occorre anche il coinvolgimento di altre componenti della società quali la famiglia, i movimenti, le associazioni, le parrocchie, ecc.

La rete, dunque, dovrebbe diventare parte integrante della comunità scolastica, una dimensione a cui far sempre riferimento.

Attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e di tutta la comunità è possibile realizzare un modo di vivere in cui "impegno" e "dignità" non siano parole ma valori condivisi.

A conclusione dell'anno scolastico 1997/98, ci si chiede quali potrebbero essere le valutazioni possibili e realistiche di un servizio che è ancora così poco praticato nella nostra Regione, di un settore in cui non si è ancora sviluppato praticamente o organicamente il salto per passare da quelli che vengono ancora affrontati come "interessi occasionalmente protetti" a "diritti soggettivi tutelati".

Occorre precisare che tale servizio viene realizzato in due soli Comuni della Calabria, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Ma mentre in questa ultima, il servizio viene svolto da una associazione di genitori con figli disabili attraverso un contributo minimo del Comune, nella nostra città abbiamo avuto e continuiamo ad avere la possibilità di gestirlo attraverso una convenzione che ci consente di garantirlo al meglio.

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali nelle scuole

(Art. 13, comma 3° legge n. 104/91)

Quando si affrontano problemi e tematiche legati alle politiche sociali, ai servizi effettivamente svolti, il rischio è sempre quello di privilegiare un approccio logico-teorico, legato alle enunciazioni di principio della legge di riferimento, consapevoli invece che le piccole e grandi difficoltà del quotidiano, se non superate, se non migliorate, producono quella "ruotine del disincanto" che così facilmente aleggia oggi specie nel mondo scolastico.

Sono altresì consapevole del limite di chi affronta un tema così complesso, quello del superamento dell'handicap, attraverso il "racconto" di una esperienza settoriale, vissuta in un'ottica di scarsa programmazione dei servizi territoriali e della loro integrazione socio-sanitaria.

Ma questo è un limite dovuto ad una normativa ancora indietro rispetto ai tempi e a quelle enunciazioni di principio di cui prima parlavo. Un servizio che si svolge in una Regione, la nostra, che non si è ancora dotata di una legge che recepisce i principi della 104/92.

Da questo incontro pertanto nasce una ulteriore esigenza: ai Comuni, ma anche alle associazioni dei diritti, di far crescere la domanda sociale di servizi e di partecipazione consapevoli che uno Stato sociale che interviene sulle sofferenze senza poter intervenire sulle cause, è minato alla radice.

Cercherò, pertanto di fornire un quadro realistico della situazione, con la giusta e misurata soddisfazione di chi crede di aver svolto, insieme a tutti gli operatori del settore, un servizio all'altezza del compito, certo migliorabile, ma sicuramente che non ha demeritato.

Il servizio, affidato alla coop. CE.PRO.S. con una gara d'appalto indetta dal Comune di Lamezia Terme non certo per il ribasso ma per la qualità del progetto presentato, è stato rivolto a 68 alunni portatori di handicap e ha richiesto una presenza giornaliera di 52 assistenti, regolarmente assunti, più altri 7 assistenti addetti alle sostituzioni ai quali è stata versata regolare ritenuta d'acconto.

L'esigenza di assicurare un numero superiore di assi-

The poster features logos at the top for the Comune di Lamezia Terme, CE.PRO.S. (Cooperativa Sociale per Servizi ed Attività Disabili), and the Ufficio Scolastico Provinciale. The main title is "L'Assistenza Scolastica per l'autonomia: l'esperienza nel Comune di Lamezia Terme". Below the title is the logo for "INSIEME" (Insieme) and a stylized illustration of a person sitting at a desk. The poster lists several topics to be discussed:

- La S.V.I. è invitata a partecipare al convegno**
- Il servizio di assistenza scolastica nel comune di Lamezia Terme** (a cura di G. Chirumbolo, Presidente Coop. C.E.P.R.O.S.)
- Il ruolo del Comune nei servizi alla persona con disabilità** (a cura di A. Antonucci, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme)
- Le buone pratiche nel campo della disabilità: metodologie ed esperienze europee** (a cura di A. Venturi, Coordinatore Regionale)
- Il provvedimento agli studi e l'attuazione del diritto allo studio delle persone con disabilità** (a cura di G. Fazio, Dirigente Scolastico della Scuola Media)

At the bottom, the date and location are given: **Venerdì 10 luglio 1998 ore 16.00** at the **Sala Sinfonica - Sala Rossa - Lamezia Terme**. The logo for "Disabilità - Comunità - Insieme" is also present.

stenti rispetto a quelli previsti nel capitolato nasce dal fatto che le scuole sono dislocate in più plessi e non concentrate in un'unico edificio, quindi il rapporto assistente/alunni di 1,5 non è risultato possibile e, per evitare disagi all'alunno stesso nonché alla scuola, si è garantito, nella maggior parte dei casi, il rapporto di 1/1 anche nei casi medio-gravi.

Nell'organizzazione del servizio, determinante è stata la figura del responsabile/coordinatore che nel corso dell'anno ha cercato di assolvere a tutti i compiti tecnico/amministrativi e di coordinazione per garantire un lavoro professionalmente qualificato. Ha curato i rapporti tra il servizio e l'equipe del Comune ma soprattutto con le scuole e con le famiglie degli alunni assistiti per confrontarsi e scambiare idee, osservazioni e valutazioni sul servizio erogato, al fine di migliorarlo ulteriormente.

Il responsabile/coordinatore ha curato, inoltre, il rapporto con gli assistenti, un rapporto che è stato, e spero migliorerà, sicuramente di collaborazione, scambio e confronto.

All'inizio dell'anno scolastico ha provveduto alla pubblicizzazione e diffusione di opuscoli al fine di dare informazioni alle famiglie degli alunni disabili, ma anche a tutti i cittadini, sul servizio, alla presentazione dello stesso ai Direttori e ai Presidi delle scuole di ogni ordine e grado, e, in seguito, a garantire un regolare svolgimento attraverso una assidua presenza e a una disponibilità continua a risolvere agli assistenti e agli operatori scolastici, i problemi che si sono presentati di volta in volta e che potevano determinare un disservizio.

Ha garantito la presenza dell'assistente costantemente e per cinque ore giornaliere, provvedendo alla sostituzione, in assenza dell'assistente di ruolo, anche per un solo giorno.

Ha provveduto, inoltre, alla formazione del personale organizzando un corso specifico per assistenti in collaborazione con la *Scuola del Sociale* che si è concluso il 10 luglio con un convegno finale al quale hanno preso parte gli operatori del servizio, i docenti del corso, gli insegnanti di sostegno, alcuni Direttori e Presidi nonché i genitori degli alunni assistiti.

Naturalmente la formazione non si limiterà ad un unico corso, ma sarà continua e finalizzata ad una sempre più approfondita conoscenza del lavoro, ad una crescita, quindi nelle competenze e nelle responsabilità da affinare nell'operatività quotidiana attraverso il *saper essere* e il *saper fare* in relazione alle specifiche attività.

Il compito degli assistenti è stato, prima di tutto, quello di provvedere all'assistenza necessaria per rendere possibile l'integrazione scolastica nella classe, tenendo ben distinti i concetti di educazione ed assistenza e le specifiche competenze degli operatori scolastici.

Nelle scuole in cui il ruolo dell'assistente è stato riconosciuto, per l'apporto positivo, dagli operatori scolastici, sicuramente si è resa più completa la programmazione dei Piani Educativi finalizzati alla piena fruizione del diritto allo studio degli alunni disabili.

Con questa ultima affermazione voglio evidenziare l'importanza della collaborazione di tutte le figure che operano nella scuola al fine di dare risposte sempre nuove, sempre da verificare, poiché la presenza dell'alunno disabile rappresenta un problema che, per essere risolto, va osservato e valutato in tutta la sua complessità e in tutte le sue articolazioni.

Oggi si avverte la necessità di dare un senso ad una presenza "scomoda" e "problematica", ma si avverte anche la necessità di dare un senso alla presenza di figure diverse da quelle degli insegnanti curricolari. Mi riferisco agli insegnanti di sostegno e agli assistenti scolastici.

Purtroppo in molte scuole vige ancora il meccanismo della "delega", con il quale si continua a "scaricare" sull'insegnante di sostegno prima, e, sull'assistente scolastico dopo, tutto il peso della presenza dell'alunno disabile che, in situazioni particolari, a volte non sta in classe perché turba il normale svolgimento dell'attività didattica, creando così "tre emarginati" al posto di uno.

La produzione di Leggi e Circolari Ministeriali, vi è stata, ma non vi è stato e continua a non esserci il coordinamento tra le istituzioni interessate al problema, un problema che resta "familiare" e non si trasforma in "sociale".

Un problema che oggi va affrontato con una logica di lavoro di rete sul territorio, che è quella del coinvolgimento assieme alla scuola e ai suoi operatori, anche degli Enti locali; una logica che sappia coniugare diversi interventi amministrativi, riuscire a coordinarli, realizzare la collaborazione armonica fra la professionalità dei dirigenti e degli operatori scolastici, e quella degli operatori degli Enti Locali.

In questo sforzo collaborativo ci si rende conto che non è sempre facile, saper lavorare fianco a fianco ad insegnanti specializzati, riabilitatori, amministratori: ma è qui che si gioca non solo il rinnovamento della scuola ma anche di una diversa società che vuole essere democratica, efficiente e socialmente avanzata.

Abbiamo vissuto fasi storiche in cui si è passati dalla istituzionalizzazione indiscriminata dei disabili al loro inserimento nella scuola e nella società. È stata avviata anche la "prassi della integrazione" come superamento dell'inserimento cosiddetto "selvaggio", dando alla Scuola e agli Enti Locali territoriali doveri e compiti inediti.

(Giovanna Chirumbolo)

“Buone pratiche” nell’inserimento scolastico

Antonio Samà

materiali
convegno
CEPROS

1 INTRODUZIONE DELL’ESPRESSIONE

Chi volesse descrivere l’origine, la diffusione e le implicazioni dell’espressione “buone pratiche” dovrebbe analizzare due fenomeni, solo apparentemente lontani. Essi sono, in qualche modo, connessi all’intricato dibattito e fase che i servizi alle persone stanno attraversando in tutti i paesi in cui esiste il welfare state.

Il primo fenomeno è quello che potremmo descrivere come la ricerca di “sistemi di qualità” nei servizi; il secondo sono i finanziamenti europei.

Esula dagli scopi di questa relazione una loro analisi critica. Nei servizi alle persone c’è ora un grande affannarsi a trovare sistemi, procedure, modalità che siano in grado di riconoscere, progettare implementare e sostenere la qualità. Sinteticamente questo potrebbe essere descritto dalla domanda organizzativa “Come garantire servizi allo stesso tempo efficaci ed efficienti?”

Come, cioè, far sì che, per esempio, l’inserimento scolastico raggiunga i suoi obiettivi a costi ragionevoli?

Sull’altro versante, tutti i finanziamenti che la DGV (Direzione Generale della Commissione Europea per l’occupazione e le politiche sociali) eroga sono condizionati - tra gli altri criteri della selezione - all’implementazione di “buone pratiche”. Finanziamenti sono privilegiatamente erogati a quei progetti, e quindi organizzazioni, che assicurano la sperimentazione, l’uso e la diffusione di “buone pratiche”.

Siamo quindi in presenza di un trend - nel legislatore, nel finanziatore pubblico e nel gestore dei servizi alle persone - in cui si cercano e si incoraggiano principi e modalità operative in grado di identificare i criteri ed i meriti delle pratiche correnti. In altri termini come identificare modalità operative che meritano di essere:

- ✓ studiate
- ✓ implementate
- ✓ insegnate
- ✓ diffuse
- ✓ finanziate.

Si potrebbe dire, sinteticamente, che è un processo di analisi e selezione (attraverso l’erogazione di finanziamenti) per cui si spera che la “moneta buona scacci quella cattiva”. Questo perché le risorse per i servizi di welfare sono esigue e bisogna scegliere come investirle per massimizzarne i benefici.

Se quindi, da un certo punto di vista il termine “buone pratiche” fotografa il restringimento delle risorse finanziarie, dall’altro riconosce che la scelta delle priorità non può essere fatta a tavolino, ma attraverso il coinvolgimento di chi, nella pratica appunto, queste priorità è forzato, abituato, richiesto di scegliere.

Esiste quindi, in tutto il sistema, un ruolo significativo per la diffusione di “buone pratiche” per chi, come gli operatori, operano nella quotidianità dei servizi.

2 DESCRIZIONE DI ALCUNI PRINCIPI E ASPETTI DI “BUONE PRATICHE” NELL’INSERIMENTO SCOLASTICO DI DISABILI NELL’UNIONE EUROPEA

Questo scritto si prefigge di presentare alcuni principi ed aspetti di “buone pratiche nell’inserimento scolastico” così come descritte dall’unico programma della Commissione Europea espressamente - ed esclusivamente - dedicato alla condizione dei cittadini disabili.

Il riferimento è al documento prodotto a conclusione della fase due di HELIOS ed intitolato Guida Europea di Buone Pratiche. Verso le Pari Opportunità per Disabili.

Nel corso di quattro anni (dal 1992 al 1996) 193 organizzazioni da tutta Europa (inclusa la

Norvegia e l'Islanda) sono state coinvolte in gruppi di lavoro. Si è trattato di organizzazioni di servizi, di rappresentanza e di tutela.

Per inciso, nelle buone pratiche per l'integrazione sociale la Comunità Progetto Sud è presentata tra i casi esemplari.

In questo scritto è riconoscibile la descrizione di concetti e principi familiari agli operatori, di attività che essi fanno e/o che vorrebbero fare.

L'inserimento scolastico è uno degli interventi che riducono le barriere ambientali al raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del cittadino disabile.

Una "buona pratica", se si seguono le conclusioni dei gruppi di lavoro di HELIOS è:

"un'attività specifica, che persegue un obiettivo di pari opportunità, con un certo grado di innovazione (almeno per il contesto locale e nazionale) e che può essere trasferita in altre realtà e culture"

Tra i diversi aspetti individuati, l'attenzione sarà data a quelli più vicini all'operatività. Non si analizzeranno quelli macro (diritti, pari opportunità, politiche educative, sistemi educativi), ma i 5 aspetti micro delle buone pratiche. Quelli che possono costituire i fondamenti della metodologia dell'inserimento scolastico.

Il primo aspetto è quello della **cooperazione interdisciplinare ed interorganizzativa** (le reti dei professionisti e dei servizi). Questo è un pre-requisito per la realizzazione dell'intervento. La cooperazione ha due principali funzioni:

- consente di erogare il migliore servizio possibile
- e
- facilita gli scambi tra professionisti per la crescita professionale.

La "rete dei professionisti" include tutti gli operatori (sanitari, sociali, educativi, riabilitativi) pubblici e privati, nonché i familiari. Questa rete è fondamentale per sviluppare un intervento centrato sull'allievo, mettere insieme le competenze e le esperienze. Può avere una forma strutturata e consistere di:

- ✓ progettare strategie per la prevenzione dell'esclusione scolastica
- ✓ facilitare l'approccio olistico all'intervento
- ✓ facilitare lo scambio di informazioni rilevanti
- ✓ progettare attività di monitoraggio e valutazione dell'intervento
- ✓ progettare la formazione per i professionisti
- ✓ progettare ed implementare innovazione

Il secondo aspetto - reso possibile dalla cooperazione - è la **progettazione olistica individuale**. Il piano educativo individuale dovrebbe tener conto di tutti gli aspetti della vita dell'allievo. Gli aspetti della sua vita scolastica, come della sua vita familiare. Questo piano dovrebbe essere regolarmente valutato rispetto ai risultati ottenuti e conseguentemente rivisto.

Perché questo sia reso possibile è necessario un terzo aspetto: il **coinvolgimento e la valorizzazione dei familiari**. Le opinioni, le aspettative e l'atteggiamento dei familiari nei confronti dell'inserimento scolastico, possono avere un impatto notevole sul processo di inserimento scolastico e sui suoi risultati. I familiari dovrebbero essere considerati **partners** alla pari degli operatori.

I familiari sono portatori di bisogni, ma al contempo forniscono validi contributi all'attività di inserimento scolastico. Forniscono informazioni sulla vita ed il comportamento familiare dell'allievo, possono rinforzare gli obiettivi e le attività del piano educativo. Sono delle risorse perché possono mettere a disposizione tempo, competenze e conoscenze. Hanno contatti e rapporti con l'ambiente locale extrascolastico ed extraservizi, che possono contribuire a, per esempio, campagne pubbliche di sensibilizzazione. I loro bisogni

possono essere quelli di supporto alla gestione della relazione parentale, di informazione sui diritti e di mediazione/contatto con l'autorità scolastica.

Un quarto aspetto delle "buone pratiche" è la **formazione continua degli operatori** dell'inserimento scolastico. È attraverso la formazione continua che gli operatori rinforzano le loro pratiche operative, apprendendo ad assumersi le responsabilità connesse al loro ruolo. Sviluppano le competenze e le abilità, imparano a lavorare in rete. La formazione può aiutarli a superare le incertezze e le difficoltà connesse ai loro compiti.

L'ultimo aspetto può essere descritto come l'**attenzione alle fasi di transizione**. L'inserimento scolastico è una delle fasi nella vita del disabile. Per quanto importante essa sia, in quanto attività di socializzazione ed apprendimento, non bisogna dimenticare che esiste un prima ed un dopo l'inserimento scolastico. E che lo stesso percorso educativo è fatto di passaggi da un ordine di scuole ad un'altro.

3 POSSIBILI IMPLICAZIONI OPERATIVE

Le possibili implicazioni del primo aspetto (la cooperazione) sono:

- ✓ creazione di un gruppo di lavoro
- ✓ accordo su un piano strategico di lavoro
- ✓ creazione di un buon sistema di comunicazione
- ✓ valutazione dell'intervento
- ✓ campagne pubblicitarie di sensibilizzazione
- ✓ formazione congiunta

Le possibili implicazioni operative del secondo aspetto (progettazione olistica individuale) sono:

- ✓ equipe multidisciplinare sul caso
- ✓ riunioni periodiche di monitoraggio/valutazione del caso

- ✓ accordo su protocolli di lavoro
- ✓ scambio di informazioni

Le possibili implicazioni del terzo aspetto (partecipazione dei familiari) sono:

- ✓ loro coinvolgimento nella fase di progettazione del caso
- ✓ incontri periodici per valutare i risultati del piano educativo sulla vita familiare
- ✓ servizi di supporto psicologico
- ✓ supporto alla creazione di gruppi/associazioni dei familiari
- ✓ coinvolgimento/responsabilità in campagne pubbliche di sensibilizzazione
- ✓ formazione per i genitori

Le possibili implicazioni del quarto aspetto (formazione degli operatori) sono:

- ✓ formazione congiunta
- ✓ gruppi di studio
- ✓ formazione incrociata
- ✓ sapere di rete

Le possibili implicazioni del quinto aspetto (transizionalità) possono essere:

- ✓ gruppi di lavoro
- ✓ programmazione delle fasi di transizione
- ✓ protocolli per il passaggio di informazioni

Molti di questi principi implicano - e richiedono per la loro implementazione - un cambiamento culturale da parte degli attori locali dell'inserimento scolastico. Questo è un obiettivo di medio e lungo termine. È certo che perché questi aspetti diventino significativi, devono trovare almeno un agente della rete locale che se "ne appropri" e li promuova con la pratica e nei rapporti con le altre agenzie.



Nuova legge sull'obiezione di coscienza: *che cosa cambia?*

Legge 8 luglio 1998, n. 230

“Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”

Art. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

- a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
- b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di

Le principali novità

(a cura di Diego Cipriani)

La legge n. 230/98 sostituisce la legge 15 dicembre 1972 n. 772 e recepisce, tra l'altro, le 8 sentenze della Corte Costituzionale che dal 1985 al 1997 hanno dichiarato l'illegittimità di alcune parti di quella legge. Essa contiene alcune novità.

L'obiezione di coscienza da beneficio diventa diritto soggettivo. Questo significa che rientra nei diritti della persona, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai Principi fondamentali della Costituzione. Questo comporta anche che sulla fondatezza delle motivazioni di coscienza nessuno può indagare.

È previsto un controllo di tipo amministrativo da parte dei Distretti Militari (cui va presentata la domanda di obiezione) per controllare la sussistenza o meno di alcune cause ostative, cioè di quei casi in cui non si può accedere ai benefici della legge: porto d'armi, condanne per alcuni tipi di reati, precedente domanda per entrare nei corpi armati dello Stato.

Nella domanda di obiezione si potrà indicare il settore d'impiego e fino ad un massimo di 10 enti presso i quali si chiede di essere assegnati nella regione di residenza (o in un'altra a scelta). L'assegnazione dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale segnalazione nominativa da parte dell'ente.

I tempi di presentazione della domanda di obiezione: fino alla fine del 1998 sono 60 giorni dalla visita di leva, dal 1 gennaio 1999 sono 15 giorni. Dal 1 gennaio 2000 la visita di leva potrà essere sostenuta a 18 anni ma essere rinviata negli anni così come avviene oggi col rinvio per motivi di studio.

I tempi di assegnazione: dal 1 gennaio 2000 l'obietto entrerà in servizio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda.

Un giovane che accede al servizio civile come obietto non potrà avere più il porto d'armi anche dopo il servizio né intraprendere professioni che hanno a che fare con le armi.

La gestione del servizio civile passa dal Ministero della Difesa al neonato Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio: il Dipartimento degli Affari Sociali non avrà alcuna competenza in materia di servizio civile.

Il servizio civile dura quanto il servizio militare (attualmente 10 mesi) e prevede un periodo di formazione e addestramento (una specie di “car”) e un periodo di servizio effettivo. Nelle convenzioni si potrà prevedere un periodo di formazione aggiuntivo extra - 10 mesi.

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio, tra gli altri, avrà i seguenti compiti: programmare annualmente il servizio civile in Italia, anche con il concorso delle Regioni; gestire i contingenti annui degli obiettori da avviare al servizio civile; curare e organizzare la formazione degli obiettori; curare l'aggiornamento dei responsabili degli enti convenzionati; curare campagne annuali di informazione sul servizio civile per i giovani in età di leva; gestire i controlli sull'operato degli obiettori e degli enti in tutto il territorio; organizzare con la Protezione Civile i richiami e le esercitazioni per pubbliche calamità, nonché forme di ricerca e sperimentazione per obiettori di difesa popolare nonviolenta.

Sarà possibile svolgere servizio civile all'estero: in un altro paese (previo accordo bilaterale tra stati), in Paesi in via di sviluppo, in missione umanitarie (ad esempio gestite da organizzazioni internazionali).

Viene istituita la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, composta da rappresentanti degli enti pubblici e privati e delle organizzazioni degli obiettori, quale organismo di consultazione permanente.

Gli enti convenzionati non saranno più obbligati a fornire vitto e alloggio agli obiettori.

Sono previste norme disciplinari più chiare e precise per obiettori ed enti: ad esempio, ad un obietto potranno essere anche comminate multe in detrazione della paga, mentre un ente perderà la convenzione per gravi irregolarità nella gestione.

La copertura finanziaria prevista per la legge ammonta a 120 miliardi annui.

Sono previsti sei regolamenti di attuazione di questa legge da emanare entro i prossimi 5-6 mesi.

polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

- c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;
- d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di stu-

dio o professionali utili.

3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore

p u ò

ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice



Karol Sliwka

competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 8.

1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modi-

ficazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

- a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
- b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
- c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento

speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;

- d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;
 - e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;
 - f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
 - g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;
 - h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
 - i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
 - l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifi-

cazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

9. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 10.

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la

tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la

loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

Art. 12.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente

legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lette-

re a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-

2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

Art. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo dell' e convenzioni i tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l' Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

Art. 22.

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

Art. 23.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.



i diritti delle persone siero+

nel secondo decennio dell'aids

Ennio Arzani*

E' incredibile come una prospettiva di futuro tanto cercata abbia ora messo in subbuglio il mondo delle persone sieropositive ma e soprattutto quelle come noi che convivono quotidianamente con il virus e nello stesso tempo lottano su un piano anche sociale contro l'Aids . Penso che questa scossa vitale, se così si può definire abbia attraversato tutte le associazioni e i gruppi di auto aiuto esistenti, ma anche tanti singoli che non si sono mai rivolti alle associazioni o gruppi per entrare con più coscienza nel tema perché forse non ne hanno avuto l'opportunità o non ne vedevano l'utilità . Ma ora, ora se da una parte si apre una prospettiva di vita dall' altra alcuni problemi vengono sottolineati ancora di più e alcuni diritti calpestati.

Quanti di noi si chiedono: "Dove sono ora? Chi sono ora?".

Allo stato attuale credo sia venuto il momento di approfondire e soprattutto concretizzare le riflessioni che fino ad ora ci hanno caratterizzato e cominciare a "fare" ancora di più e tutti insieme.

Si sente dire che l'Aids ormai è curabile, lo stanno sconfiggendo, ci sono tanti farmaci, arriva il vaccino.... ma la verità, quale è, dove sta: la verità è che l'Aids esi-

Stiamo parlando di diritti ... che per noi si concentrano nel diritto di vivere la nostra vita come "persona" e non solo come portatori di un virus.

ste, c'è ancora. La percezione

che

dall' esterno la gente ha dei nuovi farmaci, per noi ma anche per loro ha effetti disastrosi. Basti pensare che a molti

di noi viene tolto l'assegno di invalidità perché i valori, i CD4, hanno superato una determinata soglia, non tenendo conto però della mole di farmaci

che bisogna prendere quotidianamente, dei tempi e delle modalità di assunzione e relativi effetti collaterali.

Questi perdono sia un sostegno economico sia la possibilità di un inserimento lavorativo perché vengono esclusi dalle liste del collocamento obbligatorio.

Guardiamo anche gli effetti sulla prevenzione che ha avuto la pubblicità fatta dai media a questi farmaci: c'è stato un calo notevole nell'attenzione generale. E le nuove infezioni non tendono a diminuire ma bensì a salire.



Certo la mortalità è calata vistosamente, ma gli ultimi dati sul funzionamento dei nuovi farmaci non sono per così direincoraggianti.

Gli ultimi dati ci dicono che nel 40% dei casi c'è il fallimento della terapia, si cominciano a registrare a livelli superiori a 100 i casi di diabete o iper-glicemia correlati ai nuovi farmaci.

E ancora:

- ci sono pochissimi farmaci a formulazione pediatrica
- sono pochissime le ricerche e gli studi di questi farmaci sulle donne sieropositive in gravidanza.

I medici poi che da una parte dicono di seguire scrupolosamente le loro indicazioni dall'altra ancora tanti di loro sbagliano o non si aggiornano sulle interazioni tra i farmaci.

Se poi sei tossicodipendente o addirittura ex-tossicodipendente tanti ti considerano poco affidabile perciò hanno un livello di attenzione minore ai bisogni effettivi del paziente.

Oppure non ti propongono nemmeno la terapia.

All'interno degli Ospedali ... finché si rimane nel reparto "Malattie Infettive" il procedere delle cose è per così dire "regolare", ma se si fa tanto di dover andare in altri reparti per qualsiasi cosa si è trattati da mine vaganti ... come 10 anni fa.

Certo non sono tutti così ma sta di fatto che non dovrebbero nemmeno esserci.

Non dimentichiamoci poi il carcere.

Si fanno leggi, leggine, decreti e intanto là le persone muoiono perché non possono prendere delle semplicissime pastiglie.

Su 100 detenuti siero+ ,80 non fanno la "triplice" anche se dovrebbero.

Pensateci, non hanno nemmeno la possibilità di "provare" se c'è una cura per loro.

Abbiamo una legge, la 135 del '90, che è bella e corposa ma oramai vecchia, va rivista e corretta

Se poi sei tossicodipendente o addirittura ex-tossicodipendente tanti ti considerano poco affidabile perciò hanno un livello di attenzione minore ai tuoi bisogni effettivi.

anche perché non viene rispettata. Pensate, addirittura non prevede nessuna sanzione alle violazioni delle norme. Per esempio la 135 prevede l'anonimato ma non si è ancora trovato un modo per farlo rispettare ... i casi sono a centinaia (chi li denuncia?).

Prevede poi la tutela sul posto di lavoro, ma chi lavora ha persino problemi ad andare a fare gli esami sanitari mensilmente e chi è iscritto alle liste obbligatorie deve solo aspettare e sperare in un datore di lavoro che abbia una coscienza.

Prevede gli assegni di invalidità ma c'è ancora gente in alcune Regioni che

muore ancor prima di aver visto il primo assegno.

Oppure, come dicevo prima, gli viene tolto perché con i nuovi farmaci ingrassi e riprendi un buon colore.

Non voglio entrare poi negli stanziamenti del denaro pubblico ... perché sono come una barzelletta ... si è constatato che non si sarà più in emergenza letti perciò noi diciamo: "riconvertiamo i soldi nelle cure e nel potenziamento dell' assistenza in varie forme" ... le Regioni cosa fanno? ... costruiscono i mega reparti ... che dovevano essere costruiti prima.

Tutto questo, è il quotidiano su cui si confrontano le associazioni e che le persone siero+ vivono.

Certo c'è anche chi sta benissimo, chi lavora, chi ha famiglia, chi non ha problemi, ed è *visibile*, ha buoni rapporti relazionali ... ma questo finché sta bene fisicamente, ma al primo manifestarsi della

**Non dimentichiamoci poi il carcere.
Si fanno leggi, leggine, decreti e intanto là le persone muoiono perché non possono prendere delle semplicissime pastiglie.**

malattia cominciano i calvari burocratici, ospedalieri e legali.

Mi sembra che la società sia ancora un po' troppo lontana dalla realtà di questa tematica e sarebbe un bene per tutti che si cominciasse un avvicinamento "vero".

Forse anche trovando nuove forme di comunicazione e di fare prevenzione. Ma soprattutto di dialogo ...

Ne guadagnerebbe: sicuramente la prevenzione ... e si innalzerebbe ulteriormente la qualità di vita delle persone sieropositive.

Perché la parte relazionale ... quello star bene di fondo è ciò che fa funzionare tutte le cure, i farmaci e le terapie che la ricerca può scoprire.

Forse nel secondo decennio dell'Aids bisognerà andare di più in quel senso perché anche se i dati che dicevo prima non sono molto incoraggianti è anche vero che arrivano sempre più farmaci nuovi, per cui pensando "positivo" la vita delle persone sieropositive si allungherà sempre di più ... perciò, risolvendo questa parte, rimane la parte relazionale nella vita di tutti i giorni, sul posto di lavoro, nelle famiglie, nelle coppie, i bambini nelle scuole.

E' un obiettivo che non si può più rimuovere, non lo

possono fare più solo le persone sieropositive ma e soprattutto le persone sieronegative.

Stiamo parlando di diritti ...

Diritti che per noi si concentrano nel diritto di vivere la nostra vita come "persona" e non solo come portatori di un virus.

Certo è un periodo difficile per parlare di diritti, lo vediamo tutti i giorni nelle più disparate categorie ... è un periodo in cui per reclamare i propri diritti bisogna "urlare". Bisogna scendere in piazza, bisogna a volte "incatenarsi" o fare gesti eclatanti.

E io credo che, questi gesti, come sono stati fatti fino ad ora nel momento del bisogno si rifaranno e penso anche che il numero delle persone che vi parteciperanno sarà sempre più grande ... Perché la voglia di vivere è sempre più grande ...

**Attivista sieropositivo*

membro del Coordinamento Nazionale Lila

Relazione svolta a Roma il 20/6/98 al convegno Lila dal titolo : "Aids: dall'emergenza alla provocazione dei nuovi diritti".

"Lavorare

**a favore dei diritti umani,
delle persone sieropositive,
delle donne, degli uomini,
dei bambini e degli anziani,
significa affermare chiaramente che noi
crediamo
nella possibilità' di spezzare
le lunghe catene dell'umana sofferenza;
che il passato non determina
inesorabilmente il futuro".**

Jonathan Mann

Presidente
Republica de Guatemala
Alvaro Arzù

Ante el repudiable acto criminal, del que fue victima nuestro amigo, hermano y companero Mons. Juan Gerardi, condenamos y repudiamos tal acto que va contra la vida y sobre todo contra la esperanza de los mas debiles del pueblo de Guatemala a quien nuestro hermano consagro su vida.

En este momento de dolor queremos solidarizarnos con todo el pueblo empobrecido de Guatemala y de America Latina que sufre la perdida de este gran activista Martir por la defensa de los derechos himanos.

Para ustedes que han trabajado a este gran lider reafirmamos nuestro compromiso de acompanamiento en este proceso de liberacion.

¡Guatemala; nunca mas!

*Los Compañeros de
Comunità Progetto Sud
Via Conforti
88046 Lamezia Terme (CZ)
Italia*



*Ho visto che un pazzo è dentro di me
un cuore nero soffoca anche te
senza rendermi conto sparava al mondo sparava
e ammazzava solo se stesso piccolo uomo*

*Io non ricordo il colore della pelle
ne ho fatto caso al sesso del suo corpo
mi son bruciato col fuoco dei suoi occhi
l'ho visto un attimo sapevo che era morto*

*Cuore ad imbuto che inizia largo
ma poi si stringe più vai a fondo
con gli occhi chiusi naso tappato
ho visto un crimine... ma non ho guardato*

*Un tizio solo malato di speranza
incontra altri nella sua stanza
è un uomo pazzo pazzo di se stesso
che non distingue il giusto dal corretto*

*Cuore ad imbuto che inizia largo
ma poi si stringe più vai a fondo
con gli occhi chiusi naso tappato
ho visto un crimine... ma non ho guardato*

*Cuore ad imbuto che inizia largo
ma poi si stringe più vai a fondo
la mente aperta serve a capire
cuore ad imbuto... per concentrare*

Cuore ad imbuto

INTERVISTE ASCA

Il "sociale" e le sfide dell'EURO

(Roberto Perugini dell'ASCA
intervista Giacomo Panizza)

Quali conseguenze possono derivare alla spesa sociale dal progressivo consolidarsi a livello di BCE, di istituzioni comunitarie e di singoli Stati di linee prevalentemente monetariste e di rigore economico? Cosa significa per il variegato mondo del volontariato la creazione dell'euro e l'ingresso dell'Italia nell'UEM? Sono alcuni degli interrogativi che EuroAsca Prodotti & Consumi ha già analizzato con la responsabile dei rapporti internazionali della Fondazione Italiana Volontariato (Fivol), Stefania Mancini e che in questo numero approfondisce con una intervista al Vice Presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità di accoglienza e responsabile della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme che fa parte del CNCA.

D- La creazione dell'euro può dare più spazio e migliori prospettive anche al Terzo Settore?

R - La nuova moneta unica fornirà chiarezze ai gruppi di volontariato e del Terzo Settore per riconnotare e ricollocare le loro attività sociali. Si potrà meglio equiparare costi/benefici delle organizzazioni italiane con quelli di altre organizzazioni non governative europee. Io spero che questo smascheri gli alibi di coloro che giudicano il welfare solo come costi senza benefici e spero anche che spostati il discorso sulla qualità dei servizi e delle prestazioni. La creazione e la circolazione dell'euro ritengo che trascinerà anche la circolazione dei saperi e delle professionalità facendo parlare in Europa un linguaggio non solo economico, ma anche sociale più comune.

D - Lei vede il rischio che la politica di rigore economico sinora seguita per entrare nell'UEM porti

ad ulteriori tagli nella spesa sociale?

R- Tagli ne avverranno non in senso di diminuzione dell'impegno di spesa, ma di un suo blocco, di stallo. In pratica non si andrà ad aumentare in parallelo all'aumento dei bisogni emergenti e sempre più consistenti connessi anche all'incremento della popolazione anziana in Europa. Ma il problema principale non sta nei tagli: sta nella riprogettazione di come si utilizzano e si investono le disponibilità esistenti.

E non solo le risorse economiche, ma anche quelle umane impegnate nel sociale, e non soltanto quelle del volontariato e del terzo settore, ma quelle pubbliche, cioè le migliaia di migliaia di professionalità che fanno parte del welfare di base dello Stato italiano.

Questo è un discorso che, comunque, va connesso con quello delle entrate, delle tasse che sono anche risorse date o tolte al welfare.

D- C'è la possibilità di stallo nella spesa, ma con quali conseguenze?

R - I tagli alla spesa sociale hanno le gambe corte perché se vengono a mancare molti interventi di prevenzione, di cura, di riabilitazione, si impoverisce tutta la compagine sociale, gli individui, le famiglie, i bilanci degli Enti locali. Chi riduce il dibattito a compatibilità ragioneristiche fa risparmiare qualcosa oggi, ma domani in termini economici spenderà il triplo e in più si perderà la dignità e l'autonomia di cittadini che non sono stati aiutati in tempo utile. In ogni caso c'è da aggiungere che il Terzo Settore non andrà in crisi più di quanto è già a causa di tagli alla spesa pubblica sociale. Mi sembra piuttosto che esso si stia da più parti attrezzando per entrare nel mercato dei servizi socio-sanitari ed educativi a pagamento aggiungendo così altre disponibilità economiche a quelle del welfare state.

D - Nell'area della UE ci sono 18 milioni di disoccupati, 60 milioni di anziani e oltre 60 milioni di poveri. Le organizzazioni del volontariato ritengono necessario battersi in sede europea per ottenere più attenzione per il sociale?

R - Battersi per avere più attenzione al sociale da parte della UE è necessario come dimostrano le tante commissioni e gruppi di lavoro istituiti che, però, sono poco ascoltati. La sede europea è sfuggente sui temi della cittadinanza sociale. Ti invitano, ti pagano il viaggio e l'albergo, ti mettono a confronto con altri rappresentanti di gruppi, si lasciano consultare, ti chiedono proposte scritte... e alla fine rimangono proposte.

D - Ma allora, in concreto, cosa si può fare?

R - Dal tempo del "libro Bianco di Delors" il sociale in Europa ha iniziato ad essere preso in considerazione in quanto può facilitare la creazione di posti di lavoro aggiuntivi a quelli "classici". Le iniziative concrete per il terzo settore ed il volontariato allora sono partite nella direzione di accompagnare le attività sociali a fare il passaggio dall'assi-

stenza (anche se non anche dall'assistenzialismo) verso modalità di reinserimento sociale e lavorativo delle cosiddette fasce deboli della popolazione. Questa nuova progettualità esige nuove professionalità, anche inedite non solo per l'Italia. Operatori della mediazione fra il flessibile mondo dell'assistenza e il rigido mondo del lavoro, mediatori interculturali. Sono iniziative concrete da assumere e diffondere il più possibile.

D - A quali fondi il volontariato può attingere in ambito UE?

R - Nel quadro europeo il volontariato può attingere ai fondi sociali che, però, presentano rigidità e burocraticità di indirizzo e di rendicontazione che non vanno sempre con la logica più flessibile del volontariato stesso e dei bisogni delle persone a cui ci rivolgiamo. Ma qui ci sarebbe un capitolo nuovo tutto da aprire.

D - È fondato il rilievo di una organizzazione poco manageriale e troppo frammentata del volontariato in Italia, privo di strutture a rete?

R - È vero. In Italia il volontariato ha molti leader, ma pochi manager. Vi sono coordinamenti tra i molteplici gruppi, ci sono reti locali e nazionali, ma si sente la mancanza di una forte "rete delle reti". Ciò che già esiste di collegamento è ancora debole per incidere nel panorama europeo.

D - Visto che dal prossimo gennaio inizia la fase di transizione ritiene utile e possibile che anche il volontariato attui iniziative informative sull'euro?

R - Più che utile e possibile diverrà necessario svolgere iniziative informative. Subentrando maggiormente l'Europa si rende necessario avere informazioni giuste ed in tempo reale.

L'intervista è stata pubblicata su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.tin.it/notiziapiu>



CONVEGNO

Le "Imprese Sociali": esperienze, tipologie e strumenti di sostegno

27 e 28 maggio 1998 - Sala "Sintonia", via Reillo, 5 - Lamezia Terme

Emergenza Rifiuti e spazi di occupazione in Calabria

Mercoledì 27 maggio

ore 9,30 Introduzione

Giacomo Panizza (*Comunità Progetto Sud*)

Il "ciclo" della salvaguardia ambientale e della valorizzazione dei rifiuti: una ipotesi per la Calabria

Luigi Mazzei (*Esperto*)

Evoluzione di un modello organizzativo per l'inserimento lavorativo delle "fasce deboli"

Renato Brignone (*Coop sociale Risorse*)

ore 13,30 Pausa pranzo

ore 15 Lavori di gruppo:

Il "caso Calabria": il piano di emergenza per l'ambiente e lo spazio delle cooperative sociali

ore 17,30 Feed back in assemblea

ore 19 Conclusioni

Giovedì 28 maggio

ore 9

Strategie di collaborazione e strumenti di sostegno per il lavoro tra Imprese sociali e Enti locali

Gianni Pensabene (*Ass. Politiche Sociali e del Lavoro, Comune Reggio Calabria*)

Giancarlo Brunato (*Consorzio Cascina Sofia*)

La raccolta differenziata con la metodica del "porta a porta"

Giorgio Bono (*Consorzio Cartesio*)

ore 13,30 Pausa pranzo

ore 15 Lavoro di gruppo

La progettazione del lavoro in cooperativa sociale

ore 16,30 Feed back in assemblea

ore 17,30 Conclusioni


SIFAT

Verso un Sistema reticolare di Imprese sociali


Iniziativa Comunitaria Occupazione - Horizon Svantaggiati



CNCA



Comunità
Progetto Sud



U.E.